

Decreto n. 2066 del 14 Luglio 2016

Ordinanza 63 e ss.mm.ii. – Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del 20e 29 maggio 2012.

Corresponsione a favore del Comune di San Prospero (MO) della seconda anticipazione del 20% della quota del budget assegnato.

Visti:

- la Legge n. 225 del 24.02.1992, e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 07.02.2005 recante "*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenda Regionale di Protezione Civile*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 245 del 04.11.2002, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 286 del 27.12.2002;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. n. 74 del 06.06.2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 01.08.2012, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. n. 83 del 22.06.2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 134 del 07.08.2012, recante "*Misure urgenti per la crescita del paese*";
- l'art. 11 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 07.12.2012, recante ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del Maggio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.02.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11.02.2013, "*Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel Maggio 2012*";
- l'art. 6 del D.L. n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 71 del 24.06.2013 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del*

maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”;

- Il D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2016;
- Il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018.

Preso atto che il giorno 29.12.2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012.

Dato atto in particolare le disposizioni del citato D.L. n. 74 del 06.06.2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 01.08.2012, da cui:

- L’art. 1 prevede, al comma 5, che “I Presidenti delle Regioni possono avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
- L’art. 3 comma 1 alla lettera e) prevede la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi.

Viste:

- l’ordinanza n. 63 del 29.05.2013, successivamente modificata ed integrata con ordinanze n. 119 del 11.10.2013, n. 41 del 06.08.2015 e n. 8 del 26.02.2016, recante: “Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012” ha previsto la copertura, anche parziale, delle spese effettivamente sostenute per traslochi e depositi temporanei dei mobili da parte dei nuclei familiari la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E secondo la classificazione Aedes) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti;
- l’ordinanza n. 41 del 06.08.2015 che ha rimodulato il budget per gli oneri previsti dalla suddetta ordinanza n. 63 del 29.05.2013 in complessivi € 10.057.250,00, cui fare fronte a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 2 del .L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- l’ordinanza n. 8 del 26.02.2016 che ha rimodulato ulteriormente il budget per gli oneri previsti dalla suddetta ordinanza n. 63 del 29.05.2013 in complessivi Euro 9.457.250,00, cui fare fronte a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 2 del .L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012.

Dato atto che l'ordinanza n. 63 del 29.05.2013, disciplinando l'erogazione del contributo di cui trattasi, ha previsto fra l'altro che:

- il contributo per ciascun nucleo familiare beneficiario è quantificato nella misura massima di Euro 1.500,00;
- i nuclei familiari beneficiari devono trasmettere, a pena di decadenza, apposita domanda al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato e oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilità totale, e che alla domanda debbano essere allegati le fatture e ricevute comprovanti le spese effettivamente sostenute per traslochi e depositi temporanei dei mobili;
- il Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato svolge l'istruttoria delle domande, verifica la conformità della documentazione richiesta e provvede quindi alla determinazione del contributo ed alla sua erogazione al beneficiario;

Dato atto, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 5 dell'ordinanza n. 63 del 29.05.2013, che individua, come indicati nella tabella di cui all'allegato 1 all'ordinanza stessa, n. 57 Comuni destinatari dei fondi da erogare ai nuclei familiari beneficiari, e definisce a favore di ciascuno di essi un budget calcolato sulla base del numero delle unità abitative danneggiate con livello di danno E nonché l'assegnazione di una quota del suddetto budget, così come indicato nella colonna 7 della medesima tabella, a valere sul Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 01.08.2012;

Considerato che il medesimo art. 5 prevede inoltre:

- la possibilità per ciascun Comune di ottenere un anticipo pari al 20% della quota del budget assegnato, presentando, sulla base di apposita modulistica, una richiesta scritta da trasmettere al Commissario delegato;
- la possibilità del trasferimento ai Comuni interessati di ulteriori anticipazioni del 20% del budget assegnato, previa richiesta scritta da trasmettere al Commissario, a seguito di rendicontazione, su apposito prospetto riepilogativo, dei rimborsi erogati ai nuclei familiari richiedenti che attestino l'avvenuto esaurimento dell'anticipazione erogata.

Richiamati i decreti:

- n. 655 del 22.07.2013, n. 777 del 13.08.2013, n. 1112 del 23.10.2013, n. 1486 del 26.11.2013 e n. 1177 del 07.07.2015, n. 767 del 15.03.2016, n. 1306 del 06.05.2016 con i quali è stata disposta la corresponsione delle somme pari al primo acconto del 20% della quota del budget assegnato con ordinanza n. 63 del 29.05.2013 alle Amministrazioni Comunali che hanno presentato richiesta, per Euro 2.138.100,00;
- n. 678 del 30.04.2014, n. 1231 del 11.07.2014, n. 1382 del 24.07.2014, n. 76 del 16.01.2015, n. 915 del 25.05.2015, n. 1752 del 28.09.2015, n. 1753 del 28.09.2015, n. 443 del 17.02.2016, n. 637 del 04.03.2016, n. 767 del 15.03.2016 con i quali è stata disposta la corresponsione delle somme relative al secondo acconto del 20% della quota del budget assegnato, con le modalità previste dall'ordinanza n. 63 del 29.05.2013 alle Amministrazioni Comunali che hanno presentato l'ulteriore richiesta, per complessivi Euro 1.055.400,00;

per un totale pari ad Euro 3.193.500,00 (Euro 2.138.100,00 + Euro 1.055.400,00) e pertanto, determinando un residuo da corrispondere pari ad Euro 6.263.750,00 (Euro 9.457.250,00 – Euro 3.193.500,00).

Richiamato il decreto n. 777 del 13.08.2013 che ha preso atto delle richieste di assegnazione del primo acconto delle risorse assegnate per contributi a spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni, dichiarate totalmente inagibili, presentate da diversi Comuni e ha contestualmente liquidato, agli stessi richiedenti, gli importi, a titolo di prima anticipazione, pari al 20% delle quote del budget assegnato con l'ordinanza n. 63 del 29.07.2013, ed in particolare, ha assegnato al Comune di San Prospero (MO), a fronte di un budget totale assegnato di Euro 260.250,00, è stato corrisposto un importo pari ad Euro 52.050,00.

Vista la richiesta autocertificata di accreditamento fondi inoltrata dal Comune di San Prospero (MO) con nota n. 0006907 del 05.07.2016, assunta al protocollo regionale CR.2016.0037041 del 07.07.2016, a firma del Responsabile Area Socio-culturale Federica Pongiluppi, con la quale è richiesta la corresponsione del secondo acconto (20%) dei fondi assegnati pari ad Euro 52.050,00.

Visto il prospetto di rendicontazione dei rimborsi già erogati ai soggetti richiedenti, assunto al protocollo regionale CR.2016.0037041 del 07.07.2016, per un totale pari ad Euro 51.746,26.

Rilevato che al completo esaurimento del primo acconto (20%), erogato con il sopracitato decreto n. 777 del 13.08.2013, risultano ancora da rendicontare Euro 303,74 (corrisposti Euro 52.050,00 – rendicontati Euro 51.746,26), importo inferiore alla quota massima concedibile a ciascun soggetto beneficiario (Euro 1.500,00 – art. 2 comma 2 ordinanza n. 63 del 29.05.2013).

Verificata la regolarità della sopracitata richiesta di corresponsione del secondo acconto (20%) e del prospetto di rendicontazione dei rimborsi erogati.

Ritenuto pertanto di disporre, secondo quanto sancito dall'ordinanza n. 63 del 29.05.2013, successivamente modificata ed integrata con ordinanze n. 119 del 11.10.2013, n. 41 del 06.08.2015 e n. 8 del 26.02.2016, la liquidazione a favore del Comune di San Prospero (MO), della somma pari ad Euro 52.050,00, corrispondente al primo acconto (20%) del budget totale assegnato pari ad Euro 260.250,00.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 52.050,00, è assicurata, come disposto con ordinanza n. 8 del 26.02.2016, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato è aperta la contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

- 1) di prendere atto della richiesta per l'erogazione del secondo acconto delle risorse assegnate per contributi spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 Maggio 2012 e del prospetto di rendicontazione dei rimborsi erogati ai nuclei familiari richiedenti per un totale pagato pari ad Euro 51.746,26, secondo le disposizioni e le previsioni dell'ordinanza n. 63 del 29.05.2013, successivamente modificata ed integrata con ordinanze n. 119 del 11.10.2013, n. 41 del 06.08.2015 e n. 8 del 26.02.2016, presentati dal Comune di San Prospero (MO), destinatario dei fondi;
- 2) di corrispondere al Comune di San Prospero (MO) la somma di Euro 52.050,00, a titolo di seconda anticipazione, pari ad un ulteriore quota del 20% del budget assegnato con ordinanza n. 63 del 29.05.2013, successivamente modificata ed integrata con ordinanze n. 119 del 11.10.2013, n. 41 del 06.08.2015 e n. 8 del 26.02.2016, pari ad Euro 260.250,00;
- 3) di precisare che potrà essere disposto il trasferimento al Comune interessato di ulteriori anticipazioni del budget assegnato, previa richiesta scritta da trasmettere al Commissario Delegato, a seguito di rendicontazione, su apposito prospetto riepilogativo, dei rimborsi erogati ai nuclei familiari richiedenti che attesti l'avvenuto esaurimento dell'anticipazione erogata;
- 4) di dare atto che l'importo di Euro 52.050,00 trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 8 del 26.02.2016, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- 5) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione degli ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato – D.L. 74-12 DPCM 25-08-2014", aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)